

4.2 Aspetti operativi della tutela dei resti antropologici alla luce del loro valore per le comunità di riferimento

V. Acconcia

Come accennato al paragrafo precedente, l'attribuzione di un valore culturale ai resti umani si fonda sulle caratteristiche intrinseche e sulle potenzialità informative per la ricostruzione degli aspetti biologici delle comunità, oltre che sulla loro relazione con i contesti di rinvenimento. L'interesse culturale di questo tipo di materiali si inquadra in una prospettiva storica, archeologica e in qualche caso etnoantropologica.

La loro sottoposizione alle disposizioni di tutela, quindi, risulta di immediata applicazione nel caso di contesti a carattere paleontologico o funerario precedenti all'età moderna, mentre presentano maggiori criticità situazioni in cui i resti umani possono essere "rivendicati" da una comunità esistente (sia in termini di discendenza che di legame religioso o tradizionale).

Questi aspetti sono già stati tratteggiati al par. 1.10 ed emergono soprattutto dalle ricerche o da altri tipi di interventi di tutela effettuati in contesti sepolcrali legati a specifiche confessioni religiose, ma anche in aree e strutture di culto che abbiano accolto particolari forme di sepoltura (cripte, ossari, ecc.) o resti di individui percepiti come parte della memoria e dell'identità collettiva.

Si viene pertanto a configurare un complesso di situazioni in cui alle esigenze di protezione delle testimonianze aventi valore di civiltà si sommano quelle espresse dalle "comunità di eredità", concetto introdotto nella normativa dalla Convenzione di Faro (*Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, 27 ottobre 2005).

Quest'ultima, propone una definizione dell' **eredità culturale** come l' "*insieme di risorse ereditate dal passato che le persone considerano, a prescindere dal loro regime di proprietà, come un riflesso e un'espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi*" e, di conseguenza, della **comunità di eredità** come "*costituita da persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel quadro dell'azione pubblica, mantenere e trasmettere alle generazioni future*", incentivando anche la riflessione su temi etici nella gestione e presentazione del patrimonio.

Ratificate in Italia solo con L. 1 ottobre 2020, n. 133, le previsioni della Convenzione non hanno ancora trovato un adeguato recepimento nella normativa di settore, che nei fatti non fornisce strumenti espliciti per i casi sopra tratteggiati. Questi, quindi, nella pratica devono essere affrontati tramite un'attenta valutazione da parte del personale tecnico del MiC, individuando le soluzioni più consone per garantire la tutela dei resti umani in quanto componenti del patrimonio culturale, ma anche il

rispetto delle istanze individuali e collettive di chi percepisce un legame diretto, vivo e reale con gli stessi.

Nella normativa attualmente vigente, invece, sono sottoposti a specifiche disposizioni i resti umani conservati e rinvenuti nelle catacombe cristiane in territorio italiano, oggetto dell'art. 12, comma 2 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 che, **previo esplicito richiamo all'osservanza delle leggi di tutela dello Stato**, attribuisce alle istituzioni ecclesiastiche l'onere della custodia, manutenzione e conservazione delle catacombe e dispone la possibilità di procedere allo scavo e al "*trasferimento delle sacre reliquie*". Più in generale, i rapporti e le forme di collaborazione tra gli Uffici territoriali e le istituzioni ecclesiastiche nella tutela dei beni culturali di interesse religioso (nei quali rientrano anche le già ricordate cripte, gli ossari, i cimiteri diocesani ecc.), sono regolati a norma del D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571 ("*Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche*"). I rapporti tra lo Stato italiano e altre religioni o confessioni sono regolamentati da specifiche previsioni normative, che in alcuni casi disciplinano anche la materia della sepoltura e della gestione dei resti umani (si veda, ad esempio, l'art. 16 della L. 8 marzo 1989, n. 101, recante "*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane*").

Ulteriori disposizioni, poi, sono riservate alle testimonianze del I conflitto mondiale, oggetto della L. 7 marzo 2001, n. 78, diretta alla tutela delle "vestigia", intese come il patrimonio documentale, monumentale, di "*fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari*" e di "*reperti mobili e cimeli*" (art. 1), riferibili agli eventi bellici che hanno interessato il territorio nazionale tra il 1915 e il 1918.

Nel corso delle attività di ricerca e mappatura di questi contesti, svolte anche sotto il controllo degli Uffici del MiC, non è infrequente il recupero di resti di caduti in battaglia, che può essere effettuato da soggetti qualificati, utilizzando gli strumenti metodologici elaborati per lo scavo archeologico.

Va sottolineato che il recupero dei resti umani ai fini del seppellimento in cimiteri di guerra e l'eventuale restituzione alle famiglie rientrano nelle competenze del Ministero della Difesa, nell'ambito del quale è istituito un Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti (D.Lgs. 66/2010, artt. 265-266), che si occupa anche del recupero dei resti di militari e civili della II guerra mondiale.

Per quanto riguarda i soldati stranieri caduti tra il 1940 e il 1944, sono attivi specifici protocolli di intesa con gli altri Paesi coinvolti nel conflitto. Dal 1946, ad esempio, è vigente un *Memorandum of Understanding* tra il governo italiano e quello statunitense, finalizzato a regolare il recupero dei resti di militari USA ancora dispersi nel nostro territorio. Queste attività sono condotte da un'agenzia statunitense (*Defense POW*) che, autorizzata anche dagli Uffici territoriali MiC, effettua ricerche sotto la guida di personale specializzato in archeologia. I resti di caduti così recuperati sono oggetto di *repatriation* a spese del governo USA.